

STATUTO

Della Associazione “ AfricaBougou Associazione- Onlus”

Articolo 1

E' costituita in una libera associazione denominata "AfricaBougou Associazione - Onlus”

Essa è regolata dal presente statuto.

Col presente atto non si costituisce alcun fondo patrimoniale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede principale in Monza e potrà stabilire altre sedi, in Italia e all'estero, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Articolo 5

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di:

- persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- enti o associazioni che perseguono le medesime finalità;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le predette finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando fra i beneficiari delle attività istituzionali dell'Associazione vi siano i suoi soci, i componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino al suo interno o ne facciano parte, purché tali soggetti si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.

Articolo 6

L'Associazione ha lo scopo di sostenere le opere, già attuate o ancora da realizzare, intraprese dai soci fondatori a titolo personale in zone del mondo depresse ed in via di sviluppo operando nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della formazione ed istruzione, della promozione umana, della cultura e dell'arte.

In particolare l'associazione si propone di offrire alle popolazioni ed ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 aiuti e soluzioni per uscire dal disagio sia come individui che come collettività.

Tale obiettivo verrà raggiunto con sviluppo di programmi di scolarizzazione, di accrescimento culturale, di apprendistato lavorativo, migliorando le condizioni socio sanitarie e contribuendo altresì alla realizzazione di opere, manufatti e servizi.

Tutto ciò anche in cooperazione con altri Enti ritenuti autentici e validi, e avvalendosi di collaborazioni volontarie di sostegno.

Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 7

Sono Soci le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta.

Sono riconosciute nell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- **Soci Fondatori:** persone fisiche che intervengono all'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno il compito di nominare il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.
- **Soci Ordinari:** persone fisiche e giuridiche che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Vitalizi:** persone fisiche e giuridiche che abbiano versato una tantum la quota corrispondente all'ammontare deliberato anno per

anno dal Consiglio Direttivo.

- **Soci onorari:** persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Direttivo riconosce, in virtù di particolari meriti, tale qualifica;

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata e il suo importo potrà essere modificato, con decorrenza dall'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo assunta entro il mese di dicembre .

Ai sensi dell'art. 24 C.C. e dell' art. 5, comma 4 – quinquies lettera f), D. Lgs. 460/97, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione.

Le quote associative non sono rivalutabili .

La qualifica di socio si acquisisce presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo il quale vaglierà la domanda entro 2 mesi dalla sua presentazione.

Potranno divenire Soci Vitalizi coloro i quali ne facciano domanda al Consiglio Direttivo e dichiarino nella domanda stessa di obbligarsi a versare contestualmente alla loro eventuale accettazione, la quota una tantum deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

La domanda verrà vagliata entro 2 (due)mesi dalla proposta.

Il socio può essere escluso per indegnità o per condotta immorale o non conforme alle finalità dell'Associazione: si ribadisce che l'associazione tende ai più alti valori morali e non ha connotazioni politiche di alcuna sorta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione dell'assemblea dei soci dell'Associazione per esporre in assemblea le proprie ragioni. L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

La qualifica di socio si perde altresì in caso di mancato pagamento di una sola quota annuale entro il termine che verrà fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

Articolo 8

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote dei Soci;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi di iniziative sociali;
- d) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- e) da offerte di terzi per iniziative benefiche specifiche;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti ;

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

Articolo 10

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiori di età aventi diritto al voto l'esercizio di tale diritto per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei successivi regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, di cui al precedente articolo 9.

Articolo 11

L'assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Vitalizi ed Onorari ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

1. la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
2. il bilancio dell'esercizio sociale conclusosi e il bilancio preventivo per l'esercizio sociale in corso;
3. il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi altra causa;
5. gli altri argomenti che siano ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e quindi dallo stesso sottoposti all'assemblea.

Articolo 12

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è preordinata a deliberare eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

Per la validità dell'assemblea ordinaria occorre la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione si riterrà validamente indetta e costituita in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Salvo quanto stabilito per lo scioglimento, l'assemblea straordinaria può validamente deliberare se sono presenti almeno tre quinti degli associati.

Le deliberazioni delle assemblee sono assunte a maggioranza dei soli Soci presenti in proprio o tramite delega.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio; ogni Socio non può ricevere più di una delega per la medesima assemblea.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominato.

Detto libro verbali, unitamente ai rendiconti e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la

consultazione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 14

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a tredici membri di cui almeno un terzo soci Fondatori, sino alla loro sussistenza.

Il Consiglio Direttivo avrà durata di tre anni ed i suoi membri verranno eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro consigliere nominato dal Consiglio stesso nella persona del primo candidato consigliere non eletto alle precedenti elezioni, fatto salvo il rapporto di cui al primo comma. Il consigliere così cooptato durerà in carica sino alla successiva assemblea di approvazione del bilancio.

L'assemblea dei Soci potrà modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, fermi restando i limiti, numerici e di composizione stabiliti dallo statuto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con la maggioranza dei presenti, un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere e nomina altresì un Segretario dell'Associazione, anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 16

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente, se nominato.

Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le facoltà di:

- deliberare l'adozione di regolamenti interni;
- deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- deliberare il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo ed alla

determinazione del loro trattamento giuridico ed economico;

- provvedere alla istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione, ivi comprese eventuali rappresentanze;

- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio, determinando i rispettivi poteri.

La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 17

Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione.

Articolo 18

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, o per loro incarico dal segretario, mediante invito spedito, anche via fax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

E' altresì valido il Consiglio costituitosi spontaneamente e senza preventiva convocazione purchè siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla deliberazione in ordine agli argomenti trattati.

Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario dell'Associazione.

Articolo 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, riferito a tale data e predisposto dal Consiglio, è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce poi all'assemblea.

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Almeno un membro del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati anche più volte.

Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali; vigila sulla effettiva destinazione delle risorse dell'Associazione alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I membri del Collegio possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte all'articolo 6 del presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.

L'Associazione durante la propria vita non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 22

L'Associazione opera sotto la vigilanza della Regione Lombardia e dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del

23 dicembre 1996.

Articolo 23

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in generale ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 C.C., l'Associazione cesserà di esistere.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o ad altri fini di pubblica utilità, sentito la Regione, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla Legge 266/91, dalla Legge Regione Lombardia n. 22/93, dal D. Lgs. 460/97 e dalla vigente normativa in materia.